

Amministrazione trasparente/Albo Pretorio on-line dal 7 giugno 2023 alle ore 12,00 del 22 giugno 2023



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Ente capofila COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2° - SERVIZI INTERNI APPALTI E CONTRATTI U.O. APPALTI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA

PNRR- ID 617/CUC - Procedura telematica aperta, suddivisa in quattro lotti per la conclusione di un accordo quadro, per ciascun lotto, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, comma 3, e 60 del D.lgs. 50/2016 per l'appalto dei lavori di: Lotto 1 "Riqualificazione Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni Paolo II- CUP E35F20002220004"; Lotto 2 "Riqualificazione Waterfront Fano Sud Torrette-Ponte Sasso, via Emilio Faa' di Bruno- CUP E35F20002230004", Lotto 3 "Riqualificazione di Piazza Andrea Costa- CUP E36J20001630004", Lotto 4 "Riqualificazione area ex distributore Agip adiacente scuola Corridoni, Viale Gramsci- CUP E38C17000330004".
PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- MISSIONE 5—COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA".

1. PREMESSE

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, per conto del Comune di Fano in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1385 del 5 giugno 2023, del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fano e della determinazione di approvazione degli atti di gara del Dirigente della CUC n. 1401 del 6 giugno 2023.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'accordo quadro in oggetto ed ai successivi eventuali contratti applicativi.

L'Appalto è suddiviso in 4 lotti funzionali per ognuno dei quali sarà concluso un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi art. 54 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice) e precisamente:

- Lotto 1 Riqualificazione Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni Paolo II- CUP E35F20002220004, progetto definitivo redatto dal raggruppamento temporaneo composto da MPartner srl, quale capogruppo mandataria e gli architetti Andrea Govi e Antonio La Marca, in qualità di mandanti, approvato con delibera di G.C. n. 242 del 01/06/2023 per un importo complessivo di euro 2.500.000,00, di cui euro 2.312.744,41 finanziati dall'Unione Europea - Next Generation Eu tramite le risorse del PNRR ed euro 187.255,59 con fondi di bilancio dell'Ente,



- Lotto 2 Riqualificazione Waterfront Fano Sud Torrette-Ponte Sasso, via Emilio Faa' di Bruno- CUP E35F20002230004, progetto definitivo redatto dal raggruppamento temporaneo composto da 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA spa in qualità di capogruppo mandataria e dalla società PROAP ITALIA srl in qualità di mandante, approvato con delibera di G.C. n. 241 del 01/06/2023 per un importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.382.655,00 finanziati dall'Unione Europea Next Generation Eu tramite le risorse del PNRR ed euro 117.345,00 con fondi di bilancio dell'Ente;
- Lotto 3 Riqualificazione di Piazza Andrea Costa- CUP E36J20001630004,, progetto definitivo redatto dallo Studio TREND PROJECT srl., approvato con delibera di G.C. n. 232 del 29/05/2023 per un importo complessivo di euro 1.470.000,00, di cui euro 1.400.000,00 finanziati dall'Unione Europea Next Generation Eu tramite le risorse del PNRR ed euro 70.000,00 con fondi di bilancio dell'Ente
- Lotto 4 Riqualificazione area ex distributore Agip adiacente scuola Corridoni, Viale Gramsci- CUP E38C17000330004.

Progetto esecutivo redatto dallo Studio Bacchi – Architetti Associati, approvato con delibera di G.C. n. 108 del 23/03/2023 per un importo complessivo di euro 441.000,00 di cui euro 380.000,00 finanziati dall'Unione Europea - Next Generation Eu tramite le risorse del PNRR ed euro 61.000,00 con fondi di bilancio dell'Ente.

Ciascun accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016, alle condizioni tutte fissate nei progetti posti a base di gara per ciascun lotto, nel presente disciplinare e nelle offerte tecniche ed economiche presentate in sede di gara dagli operatori che risulteranno aggiudicatari.

Ciascuno dei quattro accordi quadro, conclusi per i relativi lotti, prevede **un solo contratto applicativo** i cui contenuti sono individuati dai rispettivi progetti posti a base di gara come integrati dai contenuti delle offerte tecniche/economiche degli aggiudicatari e come approfondito in sede di progetto esecutivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2, e comma 3, primo, del d.lgs. 50/2016 si precisa che:

- le offerte possono essere presentate anche per **tutti** i quattro lotti in gara;
- per l'aggiudicazione dei vari lotti si formeranno quattro graduatorie distinte;
- nei confronti del primo classificato in ciascuna delle quattro graduatorie, il Responsabile del procedimento di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione dopo la verifica di congruità delle offerte da parte del RUP;
- a ciascun offerente potranno essere aggiudicati al massimo due lotti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si evidenziano le seguenti REGOLE DI PARTECIPAZIONE:

REGOLA 1: GLI OPERATORI ECONOMICI POTRANNO PRESENTARE OFFERTA per tutti i lotti

1) Nel caso il concorrente intenda partecipare a più Lotti, deve essere in possesso di Attestazione SOA per una classifica pari alla somma degli importi dei lotti per i quali chiede di partecipare.

Laddove un operatore risulti vincitore per più lotti, l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della prevalenza economica.

La stazione appaltante si riserva comunque di aggiudicare due o più lotti ad un medesimo operatore economico qualora lo stesso sia l'unico partecipante a tali lotti, in luogo di dichiarare deserta la gara per il singolo lotto.

REGOLA 2: SE IL CONCORRENTE INTENDE PARTECIPARE A PIÙ LOTTI, POTRÀ FARLO PRESENTANDOSI SEMPRE NELLA "MEDESIMA FORMA".

Per "medesima forma" si intende la partecipazione sempre come operatore singolo oppure in raggruppamento (in questo caso, con la medesima compagine) oppure come consorzio (in questo caso con la/e medesima/e consorziata/e esecutrice/i). In caso di partecipazione a più Lotti, con forme diverse (o compagini diverse, in caso di raggruppamento o consorziata/e esecutrice/i diversa/e, in caso di consorzio), l'operatore **sarà escluso** da tutti i Lotti per cui ha presentato offerta.

Modalità di finanziamento degli appalti specifici

Gli Appalti Applicativi saranno finanziati con fondi dell'Unione Europea - NextGerneration EU tramite le risorse del PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" e con fondi di bilancio del



Comune di Fano.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento di quattro accordi quadro di cui all'art. 54 del Codice, uno per ciascuno dei quattro lotti nei quali si articola la procedura stessa.

Criterio di aggiudicazione degli accordi quadro: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come successivamente specificato.

Modalità di determinazione del corrispettivo: per il lotto 1, 2 e 3 a misura ai sensi dell'art 3 comma 1 *lett eeeee*) del D.lgs. 50/2016, **per il lotto 4 a corpo** ai sensi dell'art 3 comma 1 *lett ddddd*) del D.lgs. 50/2016. Prima dell'affidamento dei contratti applicativi la stazione appaltante provvederà alla formale approvazione e validazione dei relativi progetti esecutivi per il Lotto 1, 2 e 3.

Gli interventi/opere di tutti e quattro i lotti posti in gara sono previsti nell'elenco annuale 2023 di cui all'art. 21 del Codice adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18/2023 come modificato con successiva delibera del C.C. n. 78 del 1/06/2023 con codice CUI: L00127440410202200041.

Nei progetti relativi ai lavori oggetto degli appalti applicativi troveranno applicazione

- gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (di seguito, "*DNSH*"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, troveranno applicazione

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. sono soggetti alle disposizioni dei seguenti CAM (criteri minimi ambientali):

Gli appalti derivanti dall'Accordo quadro saranno realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

Essendo l'appalto incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e pertanto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare di gara, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021).

Il luogo di svolgimento dei contratti applicativi che saranno eventualmente affidati è il territorio del Comune di Fano (PU) (codice NUTS ITI31).

Alla presente procedura ordinaria si applica **la riduzione dei termini procedimentali** di cui all'art. 60, comma 3 del Codice per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020 n. 76, così come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale Unica di Committenza - Settore 2° - Servizi Interni Appalti e Contratti - U.O. Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 - 61032 Fano.

Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Immacolata Di Sauro – Tel. 0721-887302-453.

ENTE COMMITTENTE: Comune di Fano – Settore Lavori Pubblici – Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032-Fano (PU). *Il Responsabile Unico del Procedimento a*i sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è: Ing. Federico Fabbri.



Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la CUC si avvale della piattaforma telematica TuttoGare accessibile all'indirizzo https://fano.tuttogare.it/gare, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare".

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI V Serie Speciale n. 64 del 7 giugno 2023;
- un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiana a diffusione locale;
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
- Profilo di committente del Comune di Fano: http://www.comune.fano.pu.it /Amministrazione trasparente/ Sez. bandi di gara e Contratti.

2.1) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende gli Elaborati Progettuali che compongono i progetti posti a base di gara approvati dalle deliberazioni della Giunta Comunale citate nelle premesse, nonché il Bando e il presente Disciplinare di gara e relativi allegati, vale a dire:

- Modello 1- Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi Mod. 1)
- Modello 1-bis per RTI costituende (d'ora in poi Mod. 1-bis);
- Modello 1-ter_per Avvalimento (d'ora in poi Mod. 1-ter);
- **Modello 2**_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16 (d'ora in poi Mod. 2- DUGE) ;
- Modello 3 Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice ed art. 85 del d.lgs. 159/2011 (d'ora in poi Mod. 3);
- Modello 3-bis Dichiarazioni personali legali rappresentanti e dei titolari effettivi (d'ora in poi Mod. 3-bis);
- Modello 4 Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi dell'art. 80 commi 4 e 5 Codice (d'ora in poi Mod. 4);
- Modello 4-bis Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (d'ora in poi Mod. 4-bis);
- Modello 5.1 Offerta economica Lotto 1;
- Modello 5.2 Offerta economica Lotto 2;
- Modello 5.3 Offerta economica Lotto 3;
- Modello 5.4 Offerta economica Lotto 4;
- Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo;
- Modello A dichiarazioni PNNR.
- Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente http://www.comune.fano.pu.it alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull'Albo pretorio on-line, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: http://www.fano.tuttogare.it.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

2.2) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all'indirizzo https://fano.tuttogare.it/gare, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma da inoltrare entro il 15 giugno 2023 ore 12:00.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **17 giugno 2023,** mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet https://fano.tuttogare.it/gare.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunicazioni di cui all'art.76, commi 2 bis e 5 del D.lgs. n. 50/2016 saranno effettuate tramite la piattaforma telematica all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante pec agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

3.1) Oggetto:

La procedura di Accordo quadro è suddivisa in quattro lotti, uno per ciascuno specifico eventuale contratto applicativo relativo all'esecuzione delle lavorazioni di:

N. lotto	Oggetto accordo quadro e del contratto applicativo			CIG	
1	Riqualificazione Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni II	Progetto definitivo	€ 1.890.797,99	98609812F3	
2	Riqualificazione waterfront Fano Sud Torrette- Ponte Sasso, via Emilio Faa' di Bruno	Progetto definitivo	€ 1.204.256,76	9861144974	
3	Riqualificazione di p.zza Andrea Costa	Progetto definitivo	€ 1.473.874,26	9861262AD4	



4	Riqualificazione area ex distributore Agip, adiacente scuola Corridoni, Viale Gramsci.	Progetto esecutivo	€ 315.000,00	98613481CF
	Valore complessivo accordo quadro		€ 4.883.929,01	

-ai sensi dell'art. 35 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato dell'appalto, da considerare ai fini della qualificazione degli operatori economici, è pari ad euro € 4.883.929,01 iva esclusa in quanto comprensivo dell'opzione, ex art. 106 comma 1 lett. a) del Codice per il lotto 2 e 3;

Ciascun contratto di accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice. Successivamente alla stipula di ogni contratto di accordo quadro e per tutta la durata dello stesso, la stazione appaltante potrà affidare all'operatore economico parte dell'accordo quadro un contratto applicativo, relativo all'esecuzione dei lavori specificatamente indicati in Accordo Quadro alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'accordo quadro stesso. Le specifiche tecniche e prestazionali dell'esecuzione delle lavorazioni di cui all'eventuale contratto applicativo saranno descritte negli elaborati del progetto esecutivo per i lotti 1,2 e 3.

Gli operatori economici che stipuleranno un accordo quadro in esito alla presente procedura, non potranno vantare nessuna pretesa a vedersi affidare/aggiudicare il contatto applicativo previsto per ciascun lotto. Quindi, nel caso in cui i contratti applicativi previsti per i vari lotti non vengano aggiudicati per qualsiasi ragione (compresa la perdita del finanziamento a causa dell'aggravamento dei tempi della procedura) gli operatori economici non avranno diritto a nessun indennizzo.

Il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse connesse al mantenimento degli equilibri economico-finanziari di bilancio con esclusione del riconoscimento di ogni pretesa, indennizzo o risarcimento.

3.3.1 Ai fini della qualificazione per la presentazione dell'offerta con riferimento al LOTTO n. 1 "Riqualificazione Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni II" si precisa che l'appalto applicativo si comporrà delle seguenti lavorazioni con i seguenti importi:

				Indicazion	i ai fini della	a gara		
Descrizione lavorazioni	Cat. SOA	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza) euro	Incidenza % sull'importo dell'appalto	Prevalente (P) o scorporabile (S)	Qualifica zione obbligato ria	Sios	Avvali mento	Subappalto
Strade, autostrade,ponti ,viadotti,ferrovi e,linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari	OG 3	€ 1.224.969,22	64,78%	P	si	no	si	Si nei limiti del 49,99%
Demolizione di opere	OS23	€ 488.544,59	25,84%	S	no	no	si	Si al 100% dell'importo della categoria



Acquedotti,gasd otti,oleodotti,op ere di irrigazione e di evacuazione	€ 177.284,18	9,38%	S	si	no	si	Si al 100% dell'importo della categoria
Totale lavori a misura	€ 1.890.797,99	100 %					

Nella categoria prevalente OG3 sono presenti lavorazioni riconducibili alla categoria OS24 e OG10 "Impianti per la pubblica illuminazione" dell'importo di euro 124.143,16 non scorporabili ai sensi dell'art. 3 punto oo-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non superiori al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero a € 150.000,00.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo **paragrafo** 7.

L'importo dell'appalto applicativo è stimato complessivamente in € 1.890.797,99=, Iva esclusa, di cui € 65.186,72= per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, come specificato all'art.2 del CSA, è stimato nella misura del 25,81% dell'importo dei lavori a base di gara.

3.3.2 Ai fini della qualificazione per la presentazione dell'offerta con riferimento al **LOTTO n. 2** "Riqualificazione Waterfront Fano Sud Torrette Ponte Sasso" si precisa che l'appalto applicativo si comporrà delle seguenti lavorazioni con i seguenti importi:

							Indicazio	ni ai fini	della gar	ra
Descrizione lavorazioni	Cat. SOA	Importo lavorazioni obbligatorie in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza) euro	Lavorazioni opzionali (art. 106, comma 1, lett. A del Codice euro	Importo totale (obbligatorie+o pzionali) comprensivo oneri sicurezza euro	Inciden za % sull'im porto dell'ap palto	Prevale nte (P) o scorpor abile (S)	Qualifica zione obbligato ria	Sios	Avvali mento	Subappalto
Strade, autostrade,ponti ,viadotti,ferrovi e,linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari	OG 3	991.869,12	26.187,74	1.018.056,86	84,54 %	P	si	no	si	Si nei limiti del 49,99%
Verde e arredo urbano	OS24	€90.130,88	96.069,02	186.199,90	15,46 %	S	si	no	si	Si al 100% dell'importo della categoria
Totale lavori a misura		1.082.000,00	122.256,76	1.204.256,76	100 %					



Nella categoria prevalente OG3 sono presenti lavorazioni riconducibili alla categoria **OG10** "Impianti per la pubblica illuminazione" dell'importo di euro 49.652,38 non scorporabili ai sensi dell'art. 3 punto oo-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non superiori al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero a € 150.000,00.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo **paragrafo** 7.

L'importo dell'appalto applicativo, escluse opzioni, è stimato complessivamente in € 1.082.000,00=, Iva esclusa, di cui € 31.157,14 = per oneri per la sicurezza da PSC, € 12.271,48= per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, come specificato all'art.2 del CSA, è stimato nella misura del 23,55% dell'importo dei lavori a base di gara.

3.3.3 Ai fini della qualificazione per la presentazione dell'offerta con riferimento al **LOTTO n. 3** "**Riqualificazione di P.zza A. Costa**" si precisa che l'appalto applicativo si comporrà delle seguenti lavorazioni con i seguenti importi:

							Inc	dicazior	i ai fini della gara		
Descrizione lavorazioni	Cat. SOA	Importo lavorazioni obbligatorie in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza)	Lavorazioni opzionali (art. 106, comma 1, lett. A del Codice	Importo totale (obbligatorie+ opzionali) comprensivo oneri sicurezza	Incidenz a % sull'imp orto dell'app alto	Prev alent e (P) o scor pora bile (S)	Qualif icazio ne obblig atoria	Sios	Avvalime nto	Subappalto	
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2	1.100.000,00	/		74,63%	Р	si	no	no	Si nei limiti del 49,99%	
Impianti per la trasformazione altamedia tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10		373.874,26		25,37%	S	si	no	si	Si al 100% dell'importo della categoria	
Totale lavori a misura comprensivo di opzioni		1.100.000,00	373.874,26	1.473.874,26	100%						

Nella categoria prevalente OG2 sono presenti lavorazioni riconducibili alla categoria OG6 "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" per un importo di € 35.696,06 pertanto non scorporabili ai sensi dell'art. 3 punto oo-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non superiori al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero a € 150.000,00.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo **paragrafo** 7.

L'importo dell'appalto applicativo, escluse opzioni, è stimato complessivamente in € 1.100.000,00=, Iva esclusa, di cui € 10.171,98= per oneri per la sicurezza da PSC, non soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, come specificato all'art.2 del CSA, è stimato nella misura del 40,21% dell'importo dei lavori a base di gara.



3.3.4 Ai fini della qualificazione per la presentazione dell'offerta con riferimento al **LOTTO n. 4** "Riqualificazione area ex distributore ex Agip" si precisa che l'appalto applicativo si comporrà delle seguenti lavorazioni con i seguenti importi:

				Indicazioni ai fini della gara					
Descrizione lavorazioni	Cat. SOA	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza)	Incidenza % sull'import o dell'appalt o	Prevalen te (P) o scorpora bile (S)	cazione	Sios	Avvaliment o	Subappalto	
Strade, autostrade,ponti,viadotti,f errovie,linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari	OG 3	€ 230.319,03		P	73,11%	no	si	Si nei limiti del 49,99%	
Verde e arredo urbano	OS24	€ 47.060,67		S	14,94%	no	si	Si al 100% dell'importo della categoria	
Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	€ 37.620,30		S	11,95%	no	si	Si al 100% dell'importo della categoria	
Totale lavori a corpo		€ 315.000,00			100 %				

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo **paragrafo** 7.

L'importo dell'appalto applicativo è stimato complessivamente in € 315.000,00=, Iva esclusa, di cui € 16.771,74= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, come specificato all'art. 2 del CSA, è stimato nella misura del 12,066% dell'importo dei lavori a base di gara.

Durata dell'accordo quadro

L'Accordo quadro avrà una durata massima di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso e comunque fino al conseguimento dell'importo contrattuale, oltre la data di scadenza dell'Accordo quadro sarà solo possibile portare a termine i lavori già affidati; Si rinvia a quanto specificatamente descritto dal Capitolato d'Oneri.

3.4 Opzioni esercitabili per ciascun lotto

La Stazione appaltante si riserva il diritto potestativo di richiedere all'aggiudicatario dell'appalto applicativo l'esecuzione delle prestazioni opzionali ai sensi dell'art. **106, comma 1, lett. e)** del Codice dei Contratti, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (DIECI per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti e che in tal caso l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederle l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.



Nel corso dell'esecuzione del contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27/01/22 e dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 in conformità al Capitolato Speciale di Appalto.

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

3.5 Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto

Gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno dichiarare l'impegno ad accettare:

- 1) il rispetto dei vincoli e delle tempistiche connesse all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, così come risulta dai diversi Accordi di concessione di finanziamento sottoscritti dal Comune di Fano e resi disponibili tra la documentazione di gara ed in specifico il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è il 30 luglio 2023. Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026.
- 2) l'avvio all'esecuzione del contratto applicativo in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 -anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120. L'eventuale mancata stipula del contratto applicativo da parte dell'appaltatore sarà considerato grave inadempimento del contratto di accordo quadro comportante non solo l'escussione della garanzia provvisoria ma anche la segnalazione di grave inadempimento all'ANAC e azione di rivalsa per i maggiori danni che l'amministrazione dovesse subire, correlati alla perdita del finanziamento PNRR.
- 3) i vincoli previsti dall'art. 11 del Capitolato speciale di appalto in merito alla esecuzione del contratto.
- 4) che la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto.
- 5) nell'ambito delle lavorazioni oggetto degli appalti applicativi sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2021 quali:
- a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardianìa dei cantieri.

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori economici iscritti alle white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18.04.2013). Qualora le suddette prestazioni lavorative previste dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi eseguirà le prestazioni medesime. Per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2021 richieda l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list.

Qualora per l'esecuzione di un determinato contratto applicativo emerga la necessità di un'integrazione con una prestazione non inizialmente prevista tra quelle presenti nelle precedenti Tabelle, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria non prevista potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla



stessa ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria scorporabile non prevista per la quale non è posseduta la qualificazione.

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori previsti per i diversi contratti applicativi (art 14 dei quatto CSA) è fissato in:

LOTTO 1 (Waterfront Urbano) giorni 500 (cinquecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

LOTTO 2 (Waterfront Ponte Sasso) giorni 210 (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

LOTTO 3 (P.zza A. Costa) giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori:

LOTTO 4 (area ex Agip) giorni 270 (duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo dei termini di cui sopra è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art.48, comma 7, come modificato dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, quest'ultimo è tenuto ad indicare anch'esso in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Si puntualizza che, ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice dei Contratti - così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017 - alle imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'articolo 40 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D. Lgs. 12.1.2019 n. 14, si applica l'articolo 95 del dello stesso "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".



Ai sensi dell'art. 95, commi 3, 4, 5 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedura di affidamento a contratti pubblici deve essere autorizzata dal competente Tribunale.

Dopo il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del Commissario Giudiziale, ove nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Fermo restando quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tra il momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed il momento del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, previsto dall'articolo 47 dello stesso codice, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'autorizzazione a partecipare alle gare autorizzata dal giudice delegato, trattandosi di un requisito di ammissione, ricade nell'ambito di applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, fermo restando che tale autorizzazione deve essere antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI



Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Costituisce causa di **esclusione**, ai sensi dell'art. **1, comma 17 della L. 190/2012**, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Patto di d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino nonchè come da determinazione ANAC n. 12/2015, anche la mancata accettazione del codice di comportamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021:

- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta – tramite allegazione sulla piattaforma TuttoGare - di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere del MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che le eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie (rispettivamente in caso di consorzi o in caso di avvalimento) debbono presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle stesse.

- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021.

7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (qualificazione)

7.1) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1) e 7.1.2)

7.1.1) Requisiti di idoneità professionale per tutti i lotti

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di sede in uno degli Stati membri, iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2) Requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria- Qualificazione

Nel caso in cui un concorrente intenda presentare offerta per più di un lotto è necessario che sia in possesso, ai fini delle classifiche SOA, della sommatoria degli importi dei diversi lotti per cui viene presentata offerta. In altri termini ai concorrenti che partecipino per più lotti viene richiesto un requisito cumulativo, dato dalla sommatoria dei lotti per i quali si partecipa.

PER IL LOTTO 1- Riqualificazione Waterfront Urbano



- a) Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG3 si richiede:
- il possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 dello stesso Regolamento la qualificazione nella categoria OG3 con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

b) -Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile non a qualificazione obbligatoria - OS23

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) della legge 80/2014, i lavori appartenenti alla categoria scorporabile **OS23** - possono essere eseguiti dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione.

In tal caso, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria scorporabile **OS23** non posseduti dall'impresa, **devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

In alternativa, il concorrente può anche subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, purchè il concorrente abbia una qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata a coprire anche le lavorazioni delle categoria scorporata **OS23**.

Naturalmente è anche possibile qualificarsi mediante attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OS23** con classifica **con classifica adeguata** al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria.

In relazione alla categoria scorporabile **OS23** è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

c) -Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria - OG6

Il possesso dei requisiti per la categoria **OG6** può essere provato con attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OG6 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria.**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria **OG6**, essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non possono essere direttamente eseguite dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Subappalto necessario

Qualora l'operatore economico singolo o associato non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria **OG6**, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto qualificatorio**).

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OG6, deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

PER IL LOTTO 2- Riqualificazione Waterfront Ponte Sasso

a) Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG3 si richiede il possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 dello stesso Regolamento la qualificazione nella categoria OG3 con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

b) -Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria - OS24



Il possesso dei requisiti per la categoria **OS24** può essere provato con attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OS24 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria.**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria **OS24**, essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non possono essere direttamente eseguite dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Qualora l'operatore economico singolo o associato non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria **OS24**, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto qualificatorio**).

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OS24, deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

PER IL LOTTO 3. Riqualificazione P.zza A. Costa

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2:

Visto l'art 10 del DM 154/2017 in base al quale "Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli art 83 comma 2 e 84 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell'ambito della procedura di qualificazione delle imprese" - si richiede il possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 dello stesso Regolamento la qualificazione nella categoria OG2 con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice, per i lavori rientranti nella categoria OG2 concernente beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, considerata la specificità del settore, ai sensi dell'art. 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

b) -Per l'esecuzione delle lavorazioni opzionali riconducibili alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria - OG10

Il possesso dei requisiti per la categoria **OG10** può essere provato con attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OG10 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria.**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria **OG10**, essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non possono essere direttamente eseguite dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Qualora l'operatore economico singolo o associato non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria OG10, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto qualificatorio).

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OG10, deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

PER IL LOTTO 4 Riqualificazione area ex Agip

a) Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG3 si richiede il possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 dello stesso Regolamento la qualificazione nella categoria OG3 con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.



c) -Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria - OG10 e OS24

Il possesso dei requisiti per le predette categorie, può essere provato :

- con attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG10 e OS24 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria.

Inoltre, il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile **OG10 e OS24**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato, oltre che dalle attestazione SOA nelle predette categorie di lavorazioni anche tramite:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, vale a dire:
- a) importo dei lavori analoghi a quelli della categoria **OG10 e OS24**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria (Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie della categoria OG10 e OS24);
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OG10 e OS24, essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non possono essere direttamente eseguite dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Qualora l'operatore economico singolo o associato non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per le predette categorie, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto qualificatorio).

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OG10 e OS24, deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata, ai sensi dell'art. 92, comma I, del D.P.R. n. 207/2010.

Per le categorie scorporabili inferiori a 150.000 euro sopra indicate (OG10 e OS24) per le quali è ammessa la qualificazione tramite l'art. 90 del D.P.R. 207/2010, si precisa e prescrive quanto segue.

Nel caso di lavori analoghi eseguiti **per committenti privati**, la dimostrazione dell'esecuzione delle lavorazioni stesse dovrà avvenire tassativamente, a pena di esclusione, tramite la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti:

- a) permesso a costruire e dichiarazione di inizio attività presentate alla competente Autorità, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato/computo metrico estimativo dei lavori;
- b) contratto stipulato;
- c) fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- d) certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- e) dichiarazione di fine lavori presentata in Comune.

Nel caso di lavori analoghi eseguiti per amministrazioni aggiudicatrici la dimostrazione dell'esecuzione delle lavorazioni stesse dovrà avvenire esclusivamente tramite Certificati di esecuzione lavori (CEL) che, coerentemente a quanto evidenziato nella Delibera A.N.A.C. n. 447 del 9 giugno 2021, devono essere già conseguiti dal concorrente entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.

Pertanto, per la dimostrazione del requisito con questa modalità è necessario, **pena l'esclusione**, che l'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, dichiari gli estremi del CEL che documentino l'esecuzione di lavori nella categoria **OG10/OS24** per importi adeguati alla qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

In relazione alla categoria scorporabile OG10 e OS24 è ammesso l'istituto dell'avvalimento



* * *

Si rammenta che in applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento. Si precisa che in caso di RTI verticali o orizzontali, la previsione di cui all'art.61, comma 2del D.P.R. 207/2010- secondo cui la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica aumentata di un quinto- si applica anche alle imprese raggruppate a condizione che le stesse siano qualificate per una classifica pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori della categoria di lavori per la quale occorre dimostrare di essere qualificati e per la quale si indica l'estensione della portata abilitante dell'attestazione SOA (cfr. Deliberazione ANAC n. 45 del 22 /01/2020).

Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, ai fini della qualificazione, le imprese ad esclusione delle classifiche I e II devono possedere il sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

Si precisa che nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema FVOE, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 464 del 27 luglio 2022.

7.2) - Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi: Requisiti di idoneità professionale

7.2.1) Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1. (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici.



Requisiti di qualificazione

7.2.2) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i Consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7.1.2), ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14, richiamato dall'art. 83, comma 2, del Codice, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento assicurando cumulativamente il raggiungimento del requisito. Inoltre ciascuna impresa dell'RTI dovrà possedere una qualificazione almeno corrispondente alla quota di lavorazioni assunte da eseguirsi in caso di aggiudicazione (c.d. corrispondenza sostanziale).

7.2.3) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7.1.2), ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

7.2.4) I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice). Anche per ciascuna impresa del "subraggruppamento orizzontale" che assume la categoria prevalente e/o una categoria scorporata, vale quanto richiesto al precedente paragrafo 7.2.2 relativamente alla necessaria adeguatezza della qualificazione posseduta da ciascuna impresa rispetto alle quote di lavori rispettivamente assunta (quote di esecuzione in caso di aggiudicazione dell'appalto) senza la necessità che la "capogruppo" del "subraggruppamento orizzontale" possieda le qualificazioni richieste in misura maggioritaria.

Per tutti i casi di cui ai punti 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

Pertanto ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, gli operatori economici riuniti devono specificare nella propria offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per tutti i tipi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di concorrenti (quindi sia di tipo verticale che orizzontale che misto) – come sostenuto dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019, n. 6 - in applicazione dell'art. 92, comma 2, DPR 5 ottobre 2010, n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

7.2.5) Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice e precisamente:

a. per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) e art. 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della



qualificazione di cui all'art. 84, con il Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al Consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri).

Visto l'art. 146 del Dlgs 50/2016, la deliberazione ANAC n. 1239 del 6/12/2017 e la sentenza del Consiglio di Stato Sez V n. 403 del 16/01/2019, si precisa che anche i consorziati esecutori dei consorzi stabili o di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), dovranno, pena l'esclusione, essere in possesso della qualificazione nella categoria OG2 per importo adeguato a quanto eseguito.

Quindi il requisito della qualificazione nella Cat. OG2 con classifica IV bis, oltre che dai consorzi stabili o di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Codice, dovrà essere posseduta dai singoli consorziati indicati per l'esecuzione.

L'intervento del consorzio stabile ai fini qualificatori non è quindi limitato alla fase di ammissione alla gara (possesso dei requisiti) ma diventa rilevante per la fase esecutiva, trattandosi di appalto di lavori nel settore dei beni culturali. Di quanto sopra (esecuzione dei lavori anche direttamente da parte del consorzio) dovrà essere data indicazione in sede di istanza di partecipazione (Mod. 1 del disciplinare di gara).

7.2.6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

7.3) Subappalto necessario ("qualificatorio" in sede di gara).

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE e nell'Allegato 1), **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non possieda i requisiti richiesti.

NOTA BENE: E' necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in particolare per quanto riguarda le categorie scorporate, in quanto la mancanza/la non correttezza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per la categoria scorporata a qualificazione obbligatoria nel caso di cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio" non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, nel caso in cui il concorrente non possegga in proprio le qualificazioni richieste relativamente alle categorie scorporate, verrà escluso dal prosieguo della procedura.

7.4) Subappalto non necessario ("non obbligatorio" in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale (Allegato 1 e DGUE), pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

Le Imprese aventi sede in uno Stato della U.E., dovranno presentare le documentazioni in base alla normativa in vigore nel proprio Stato di appartenenza.

8) - AVVALIMENTO

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1.1. nonché dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 1, del Codice e degli articoli 1, comma , e del D.M. n. 248/2016, nonché, per i beni culturali, degli artt. 146 comma 3 e 148 comma 4, del Codice , non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le lavorazioni della categoria prevalente **OG2.**

Non è consentito, a pena di esclusione, che per la partecipazione ai Lotti , della stessa impresa ausiliaria si



avvalga più di un concorrente, ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi in qualità di Operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- **b)** la Dichiarazione di cui al **Modello 1 ter**, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
- i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- iii. si obbliga verso l'Operatore economico e verso il la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro le risorse necessarie di cui l'Operatore economico è carente;
- iv. si obbliga verso l'Operatore economico e verso la Stazione Appaltante assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al al presente Disciplinare;
- v. si obbliga a non partecipare a sua volta al presente Accordo Quadro, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'Operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'Operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell' avvalimento);
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria;
- e) [eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dal presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria utilizzando preferibilmente il *Modello 1 ter*;
- f) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il *Modello* 3 -3 bis allegato al presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese dall'ausiliaria in ordine all'insussistenza nei propri confronti di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, ovvero qualora per l'ausiliaria medesima sussistano altri motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, Invitalia impone, previa valutazione e, comunque, ove possibile, previa dimostrazione dell'adozione di misure correttive al fine di rimediare



all'irregolarità contestata, ai sensi dell'articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un Operatore economico può essere indicata, quale subappaltatore, di altro Operatore economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna all'Operatore economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

9) - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), l'Accordo Quadro e i singoli Contratti applicativi non possono essere ceduti a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'Operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori relativa ad ogni singolo Contratto Applicativo solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto Applicativo sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Applicativo, l'Operatore economico deve indicare le prestazioni di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Committente.. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio



del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema di Accordo Quadro. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora **occupi oltre cinquanta (50) dipendenti** e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i subappalti nonché i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subappaltatore/subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti subappalti/sub-contratti rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il subappaltatore/subcontraente dovrà essere iscritto *negli appositi elenchi (white list)* di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

10) – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto, a pena di esclusione, è corredata da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo massimo dell'accordo quadro posto a base di gara e precisamente:

Lotto n. 1 di importo pari ad Euro 37.815,96.

Lotto n. 2 di importo pari ad Euro 21.640,00.

Lotto n. 3 di importo pari ad Euro 22.000,00.

Lotto n. 4 di importo pari ad Euro 6.300,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.



L'Ente garantito è il Comune di Fano.

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Tale cauzione dovrà essere mantenuta in capo all'aggiudicatario dell'accordo quadro per tutta la durata dello stesso a garanzia del rispetto dell'obbligo di giungere alla sottoscrizione del contratto applicativo.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul Conto di Tesoreria del Comune di Fano, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (Codice identificativo del singolo lotto) e l'oggetto dello stesso;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2022, recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

La predetta cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto Applicativo, secondo le condizioni e nella misura richieste dall'articolo 103, co. 5, del Codice dei Contratti.

4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7)omissis;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **120 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte d**a un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) - SOPRALLUOGO

In relazione alla tipologia dell'intervento e trattandosi di aree comunque visitabili in autonomia dalle imprese interessate, per partecipare alla gara NON è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio cd "assistito", cioè alla presenza del tecnico dell'Amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

12) - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto previsto e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022 o successiva delibera



vigente al momento della presentazione dell'offerta. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

N. lotto	CIG	Importo contributo Euro
1	98609812F3	165,00
2	9861144974	165,00
3	9861262AD4	165,00
4	98613481CF	33,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

13) - MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

13.1 L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 giugno 2023.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica TuttoGare della Centrale Unica di Committenza Fano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

A tal fine, i soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: https://fano.tuttogare.it, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO.

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- · Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata)



In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara.

La documentazione prevista dall'avviso, sottoscritta digitalmente, dovrà essere contenuta in un file compresso (.zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), si ricorda che la firma digitale non ha necessità di allegazione della Carta d'identità. Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta **al punto 15** del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:
- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un *proprio* file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;



d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione;
- per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.
- h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);
- i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa Busta B-Busta dell'Offerta tecnica Busta C -Busta dell'Offerta economic

- l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A Busta amministrativa», della «Busta B Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
- m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

13.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

14) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra



irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina

- l'omessa o incompleta nonchè irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta come di seguito specificato.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile:
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- la mancata presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (inserita all'interno del Modello 3 ed eventuale 3 bis) da parte dei partecipanti in sede di presentazione di offerta, non determinerà l'attivazione del soccorso istruttorio.

Richiamate le linee guida approvate con circolare MEF n. 30 dell' 11/8/2022, la richiesta di formulazione di dette dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sarà reiterata nei confronti dell'aggiudicatario prima e funzionalmente alla stipula del contratto.

In quanto procedura afferenti gli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente disciplinare di gara. (ANAC delibera n. 451 del 5.10.2022).
- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione di non essere stato aggiudicatario di precedenti contratti di appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o fondi strutturali dell'Unione Europea o, in caso contrario, di aver prodotto alle relative stazioni appaltanti nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta del presente appalto la relazione di genere di cui al citato articolo 47, comma 3 (di cui all'art. 7bis.4 del presente disciplinare);
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio, nel caso che il concorrente sia stato aggiudicatario di precedenti contratti di appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o fondi strutturali dell'Unione Europea, la mancata produzione alle relative stazioni appaltanti nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta del presente appalto della relazione di genere di cui al citato articolo 47, comma 3.

Precisazioni per il subappalto qualificatorio

dalla procedura di gara;

Il concorrente non in possesso di tutti i requisiti richiesti che intenda utilizzare il "subappalto qualificatorio", per soddisfare i requisiti di cui è carente, dovrà, **pena l'esclusione**, indicare la volontà di subappaltare le lavorazioni per le quali sono richiesti i requisiti di cui è carente fin dalla presentazione dell'offerta. Tale mancanza non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio.



Precisazioni per l'avvalimento

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore **ausiliato** esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;

- **B**. La dichiarazione con la quale **l'ausiliaria** si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- C. Le dichiarazioni che la stessa **ausiliaria** deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara.
- **D.** Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai **punti A) e B)** di cui sopra **non è sanabile tramite soccorso istruttorio** e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V ,4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di regolarizzazione ovvero di ulteriori precisazioni o chiarimenti il concorrente è escluso dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15) - PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicate nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare", disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:



- Busta telematica di cui alla: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- Busta telematica di cui all' "OFFERTA TECNICA";
- Busta telematica di cui all' "OFFERTA ECONOMICA".

CONTENUTO DELLA BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

15.1) – DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – utilizzando preferibilmente il Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione e, se del caso, il Modello 1 bis _per RTI costituende e Modello 1-ter _per Avvalimento.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il *Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione*, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00.

Il bollo potrà esser pagato con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.3.2 punto 18.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto dal presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio,
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.



In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO firmato digitalmente

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale. Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All'interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il modello Mod. 1 ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima **attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata**;
- 3 bis) dichiarazione integrativa del DGUE preferibilmente mediante compilazione del *Mod 4* ed eventualmente 4bis, nonché indicazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, art 85 del Dlgs 159/2011 e indicazione del titolare effettivo preferibilmente mediante compilazione del *Mod. 3* ed eventualmente 3 bis, dichiarazioni a firma del legale rappresentante dell'ausiliaria. Modelli tutti allegati al presente disciplinare di gara;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria:
- 5) PASSOE il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei



soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, preferibilmente utilizzando il **Modello 3** – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice e dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscriversi digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, salvo l'avvenuta indicazione nel Modello 1).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) e in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5 lett b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il Mod. 4 Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1,4 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice, SOLO QUALORA NON SIANO GIÀ STATE RESE, PER LORO CONTO, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE (nel DGUE ovvero nel Mod. 4).

- ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando preferibilmente il **Mod. 4-bis_** al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa, relative alla presenza o meno delle cause di esclusione, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito oggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, dovrà segnalare sentenze di condanna (o applicazione di pena su richiesta di parte) definitive e non. In relazione alle condanne eventualmente subite dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, si segnala in particolare l'opportunità di indicare tutte le condanne, anche non definitive, per i reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 disponibile al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120446/Del.1008.2017.det.linee.guida.n. 6.2017 agg.pdf/f99b48fb-a987-86cfe9a8-56f4b0b1cd68?t=1587757683633

In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – omessa perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

II DGUE deve essere presentato:



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- -nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 15.3.1) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, nonché i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 (utilizzando preferibilmente il Modello 3) nonchè i dati relativi al/i titolare/i effettivo/i, ai sensi del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, art. 4 [utilizzando preferibilmente il Mod. 3]; le dichiarazioni sui dati del/i titolare/i effettivo/i, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55, possono anche essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti interessati preferibilmente tramite l'allegato Mod. 3-bis.
- **1-bis.** dichiara (utilizzando preferibilmente il **modello 4-**ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80, commi 4 e 5 ed *eventualmente* il **modello 4-bis**) tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, al DL n. 135/2018 e al DL n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019l D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge n.120 dell'11 settembre 2020):
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) del Codice;

124/2017; C.d.S. Sez. IV, 31.12.20290 n. 8563).

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- Si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito soggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, senza operare omissioni, come a titolo esemplificativo non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, condanne definitive per reati diversi da quelli di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (in quanto questi ultimi sono da indicarsi nel DGUE) e condanne non definitive relative a fatti commessi nei tre anni antecedenti alla spedizione della lettera di invito/ pubblicazione del bando di gara, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante.

 In merito alla interpretazione circa la portata applicativa del termine triennale previsto del comma 10 bis dell'art. 80 del Codice, adottando la linea interpretativa della sentenza del C.d.S., Sez. IV, 7.10.2022 n. 8611, si desume che il dies a quo del termine triennale è identificabile non già nel momento della commissione materiale del fatto rilevante quale "grave illecito disciplinare" bensì nel momento della sua formale contestazione (cfr. CGUE, Sez. V, 24.10.2018, C-
- dichiara le eventuali violazioni gravi ancorché non definitivamente accertate, potenzialmente rilevanti ai sensi del D.M. 28.9.2022 (GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022) al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui **all'art 80 comma 4** del Codice,

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del DECRETO 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate", tali violazioni si considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al



10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000,00 euro.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 (utilizzando preferibilmente il **Modello 3**) elenco soggetti art.80 co.3 ed eventualmente il **Modello 3 bis**, e il **Modello 4**) ulteriori dichiarazioni ai sensi commi 1, 4 e 5 ed eventualmente il **Modello 4-bis**) devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al paragrafo 15.2. tenuti a presentare il DGUE,(quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il *Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice.*].

Si fa presente che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione esclusivamente la persona fisica. Si precisa che per l'individuazione del socio di maggioranza cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale.

1. ter Dichiarazioni da rendersi in quanto procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC:

- numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
- A) art. 47, co. 2 del D.L. 77/2021- Rapporto sulla situazione del personale (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti):
- di rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006;

in alternativa

- di non rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006;

L'operatore economico, in caso affermativo, dovrà produrre, **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

B) - art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 - Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (**operatori** economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50)

- di rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e, pertanto, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:
- consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Il mancato rispetto di detto impegno, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di penali di cui al capitolato speciale di appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.



in alternativa

- di non rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- di non essersi reso responsabile, negli ultimi dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, in riferimento ad altre procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC, della mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021;
- C) art. 47, co. 3 bis del D.L. 77/2021 Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)
- di essere soggetto all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/99, e pertanto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:
- consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla l. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
- trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

in alternativa

- di non essere soggetto all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/99;

Si precisa che l'eventuale documentazione, di cui agli artt. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, sarà pubblicata/comunicata in conformità a quanto disposto dall'art. 47, co. 9 del medesimo decreto.

D) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30 per cento**, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in 1. n. 108/2021, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

Il mancato rispetto di detto obbligo, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di penali di cui al capitolato speciale di appalto .

Le dichiarazioni di cui al punto 1 ter A, B, C,, devono essere rese in caso di partecipazione in forma associata da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- d. dagli ausiliari in caso di avvalimento.

Per rendere le predette dichiarazioni si richiede di utilizzare preferibilmente il **Modello A** laddove non rese con il Modello 1.

- 2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- **b)** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *lavori*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- **3. ter .** autorizza il Comune di Fano alla pubblicazione ai sensi dell'art 47 comma 9 del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021:



- del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e/o della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
- **4.** dichiara di accettare, a pena di esclusione, il "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020;
- di impegnarsi a rispettare quanto stabilito nella Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008 Regione Marche "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili";
- di impegnarsi a rispettare i dettami della Legge Regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche, in merito all'iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante e del **Comune di Fano** che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;
- 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Fano e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **5.a** di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune di Fano;
- **5.b-** di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema di Accordo Quadro, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, **al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste** dal presente Disciplinare; nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza **Energetica**;
- **5.c** di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;
- **5.d** di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- **5.e** di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021;
- **5.f** in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Applicativo, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Applicativo, un numero di dipendenti pari o superiore a *quindici* (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare al Comune di Fano, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. n. 77/2021;



5.g. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Applicativo, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Applicativo, *un numero di dipendenti pari o superiore a quindici* (15), di obbligarsi a consegnare al Comune di Fano, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Applicativi, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-*bis*, del citato D.L. n. 77/2021;

- 6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione previsti nel Bando/disciplinare di gara al paragrafo "Vincoli esecutivi e particolari condizioni dell'appalto", nel Capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati di progetto. In particolare dichiara:
- in relazione alla necessità di rispettare le tempistiche imposte per l'ottenimento dei fondi PNRR a parziale finanziamento del presente appalto, **si impegna espressamente** ad accettare l'avvio dei lavori ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- di essere consapevole e di accettare il rispetto dei vincoli e delle tempistiche connesse all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, così come risulta dai diversi Accordi di concessione di finanziamento sottoscritti dal Comune di Fano e resi disponibili tra la documentazione di gara ed in specifico il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è il 30 luglio 2023. Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026;
- nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, qualora il R.T.I. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e.
- che preso atto degli affidatari degli incarichi nell'ambito del progetto posto a base della presente gara, non sussiste ai sensi dell'art. 24, co.7 del D.lgs. 50/2016, alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto dal medesimo comma7 ultimo periodo;
- 7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli **standard sociali minimi** di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
- **8.** dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 10. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;
- 11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice:
- **12. autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
- oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
- 13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;



L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accesi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Fano, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Fano la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 1-bis potranno essere rese utilizzando preferibilmente il Mod.3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice, eventualmente Modello 3 bis, ed il Mod. 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1, 4 e 5 del Codice o Mod. 4-bis devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del paragrafo 15.2 per i quali si chiede la presentazione del DGUE.

Le dichiarazioni di cui al punto 1 ter e 2 potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione Mod.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria utilizzando preferibilmente il modello 1 ter , Modello 3 e eventualmente Modello 3 bis, Modello 4 e eventualmente il modello 4 bis e le dichiarazioni relative all'art. 47 possono essere tramite il Modello A. .

Le dichiarazioni di cui al punto 1 ter lett. A,B,C, qualora non resa con il Modello 1 potranno essere rese utilizzando preferibilmente il Mod.A.

15.3.2) - Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, allega, sulla piattaforma telematica:

15. File relativo al Passoe di cui all'art. 1 comma 1 della delibera ANAC n. 464/2022 relativo al concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. (**uno per ciascun lotto per cui si presenta offerta).**

15-bis. **la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al paragrafo 10 (**uno per ciascun lotto per cui si presenta offerta**).

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15-ter. Ulteriore documentazione:

- RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE - (solo per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)



(eventuale per le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC o programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea

Si chiede di **allegare** sulla piattaforma, **a pena di esclusione dalla gara**, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con **attestazione** di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione di detto rapporto, a condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ulteriori informazioni in merito a detto rapporto sulla situazione del personale sono rinvenibili ai seguenti link del Ministero del Lavoro:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Pubblicato-decreto-per-presentazione-rapporto-biennale-situazione-personale-maschile-e-femminile.aspx (pubblicato in data 17/5/2022)

- https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/rapporto-biennale-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-perle-imprese-che-occupano-oltre-50-dipendenti.aspx / (pubblicato in data 10/2/2002).
- Dichiarazioni e documenti ex art. 47 del D.L. 77/2021 di cui al punto 1 ter lett. A, B, C.
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC; (uno per ciascun lotto per cui si presenta offerta).
- In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- Eventuale procura;
- Non richiesto per la presente procedura di gara Certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi.
- Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:
- -mediante il pagamento tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate , riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire TQH (nel campo Codice Tributo inserire 1552 nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire l'anno e il CIG relativo alla gara in oggetto nel campo Descrizione IMPOSTA DI BOLLO).

oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

15.3.3) - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. (se l'originale è un documento nativo digitale) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla



mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non



autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, Modello 1, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, nel Modello 1-bis-RTI costituendi.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce in Piattaforma, **per ogni singolo lotto** per cui intende partecipare alla procedura la documentazione relativa all'offerta tecnica (BUSTA B).

L' Offerta tecnica deve articolarsi in una relazione tecnica illustrativa relativa ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. da caricarsi preferibilmente tramite l'upload di un unico file firmato digitalmente.

La relazione tecnica complessivamente non dovrà superare il numero di **10 pagine equivalenti a 10 facciate**, margine sinistro 4,5 cm, margine destro 3.80 cm, interlinea 1,5, dimensione carattere Times New Roman 12 e dovrà essere suddivisa in sezioni corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella successiva tabella.

All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi/capitoli suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute, a tutela dei concorrenti, e consentire una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo e del principio di par condicio, si richiede di non superare i limiti dimensionali sopra indicati.

Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi.

Si precisa infine che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche (purché descrittive di quanto già indicato nella relazione), queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

La relazione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire o possa anticiparsi l'offerta economica presentata o aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza all'interno di essa di qualcuna di singoli paragrafi comporterà la mancata assegnazione del punteggio corrispondente al relativo criterio /sub-criterio e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'**esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza,



argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una <u>copia firmata</u> della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovranno essere firmati digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonchè dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

A pena di esclusione, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta virtuale "Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica.

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso e vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente e richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso puo essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.**

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione. Si precisa che qualora il concorrente abbia negato l'accesso all'offerta tecnica senza indicare le parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, per esigenze di celerità del procedimento non sarà assegnato il termine di 10 giorni ex art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17) - BUSTA C-OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, **per ogni singolo lotto per cui intende partecipare alla procedura**, la documentazione economica (Busta C), secondo le seguenti modalità: il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico **preferibilmente utilizzando il Modello 5)** <u>specifico per ogni singolo lotto</u>, predisposto dalla stazione appaltante, da scaricare, compilare, firmare e caricare sulla piattaforma, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.



L'offerta economica per ciascun lotto deve contenere:

1) RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO DEI LAVORI e precisamente

- a) <u>dichiarazione</u> del ribasso percentuale, espresso con massimo 2 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali), offerto sull'importo complessivo a base di gara (lavori esclusa sicurezza in quanto non soggetta a ribasso).
- **b)** <u>dichiarazione</u> dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, non si procederà ad alcuna verifica di congruità.

La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore.

c) <u>dichiarazione</u> dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per **180 giorni** decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, si potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

18) - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.



La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	TOTALE PUNTI	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "*Punteggi quantitativi*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica (non presenti in questa gara per criteri di natura tecnica).

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) (non presenti per la presente gara) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti D Max	Punti Q <u>Max</u>	<u>Punti T</u> <u>Max</u>
A. STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	36		
A.1 Organizzazione generale della commessa e programma operativo dei lavori.	36		
Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente, dopo l'approfondimento sulle previsioni progettuali, dovrà esporre la propria proposta sull'organizzazione del cantiere e sullo svolgimento dei lavori prevedendo almeno quanto di seguito: • valutazione del contesto ambientale in cui si inserisce il cantiere, con un'accurata analisi delle aree e delle criticità insite nonché individuazione degli interventi per minimizzare gli effetti derivanti dall'esecuzione dei lavori sull'ambiente circostante; • indicazione delle modalità operative della commessa con particolare riferimento ad un programma esecutivo dei lavori che espliciti almeno i tempi di esecuzione, la composizione quali-quantitativa delle squadre di lavoro che saranno impiegate ed i mezzi d'opera e strumentali che saranno utilizzati; • risorse aziendali che saranno dedicate alla gestione dell'appalto in termini di figure professionali dedicate (con specificazione dei tempi anche di presenza in cantiere), strumentali (software, ecc.) ed organizzative. Saranno valutate migliori le proposte dalle quali sia possibile evincere miglioramenti riguardanti la capacità e la coerenza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento ai lavori. In particolare si richiede di indicare:			



• esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere; • esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze).		
Il concorrente dovrà riportare, all'interno della Relazione, una sintetica descrizione del profilo curriculare di figure specialistiche che si propone di impiegare che abbiano maturato esperienze in commesse similari a quella posta a base di gara.		
B. SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH		<u>36</u>
B.1 Riduzione dei rischi ambientali nella gestione del cantiere		
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: • efficacia delle procedure, delle azioni e degli interventi proposti al fine di contenere e mitigare l'impatto ambientale generato dalle lavorazioni, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, all'inquinamento acustico, alle misure adottate per il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue di cantiere, alle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale	6	
B.2 Organizzazione del cantiere: pianificazione e gestione delle criticità	20	
Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le modalità operative che si intendono adottare per ottimizzare il sistema di cantierizzazione previsto al fine di ridurre al minimo l'impatto dei lavori anche nel contesto urbano in cui sarà richiesto di operare. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che illustri più efficacemente le modalità operative che si intendono impiegare con particolare riferimento: - alla gestione e alla mobilità dei mezzi d'opera nell'area interessata dai lavori; - alla possibile presenza di un elevato numero di soggetti esterni al cantiere ed ai possibili disagi; - alle eventuali occupazioni durature di suolo pubblico, in considerazione della tipologia di cantiere prevista; - all'individuazione di soluzioni organizzative ed operative che permettano di ridurre l'impatto dei lavori sull'attività, come ad esempio l'organizzazione alternativa degli spazi e dei percorsi, ed il potenziamento del numero di operai per eseguire più fasi dei lavori contemporaneamente; - efficacia ed adeguatezza delle misure di ordine sia procedurale che organizzativo, anche in termini di apprestamenti provvisori, atte a produrre un elevato livello di sicurezza ai sensi del D. Igs 81/2008 con particolare riferimento alle schermature ed alla compartimentazione delle zone di lavoro nelle diverse fasi dei lavori anche attraverso l'utilizzo di sistemi di controllo degli accessi relativo ai mezzi e al personale addetto ai lavori nonché attraverso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio wireless dell'area di cantiere in modo tale da poter verificare in ogni istante lo sviluppo delle attività cantieristiche. Sarà, altresì, considerata migliore la proposta di un idoneo piano di comunicazione,		



comprendente iniziative e supporti per l'informazione alla popolazione, circa lo svolgimento dei lavori, durante tutta la fase di esecuzione.		
B.3 Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001		
Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.		<u>4</u>
Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio, il concorrente fornisce nella Relazione gli estremi della Certificazione in corso di validità, allegandone copia. In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I. In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata. Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del R.T.I.		
B.4 Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o Demolizione		
Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla raccolta, nonché al riutilizzo e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali prodotti e/o rinvenuti, di qualsiasi natura essi siano, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri, in maniera più efficace, le azioni proposte dal concorrente in merito: - alla riduzione delle quantità dei rifiuti; - allo stoccaggio in cantiere e in apposite aree di lavorazione inaccessibili a - terzi attraverso l'utilizzo di idonee recinzioni; - al riutilizzo delle risorse naturali e dei sottoprodotti delle lavorazioni; - al rispetto dei requisiti di disassemblabilità, in applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi). Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.	6	
		8
C. SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL		



RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH			
C.1 Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) o equivalente			
Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.			
Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce nella Relazione gli estremi della Certificazione in corso di validità, allegandone copia.			4
In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.			
In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.			
Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del R.T.I.			
C.2 Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001			
Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato.			
Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce nella Relazione gli estremi della Certificazione in corso di validità, allegandone copia.			4
In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.			
	Punti D	Punti Q	Punti T
Parziali offerta tecnica	68		12
Totale offerta tecnica		80	
D. OFFERTA ECONOMICA è valutata in base ai seguenti criteri:	Max punti 20 20		
D.1 Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara dei lavori al netto degli oneri della sicurezza			
Totale offerta economica		20	
TOTALE PUNTEGGIO		100/10	0



18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite il **metodo aggregativo compensatore** che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso attribuito al criterio.

Quindi la valutazione finale avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = n [Wi*V(a) i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti;

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)variabile tra 0 e 1

n= Sommatoria

Metodo di calcolo dei coefficienti dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali** (*parametri valutativi*) **stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione.

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0



b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e secondo quanto descritto nella tabella stessa con riferimento ai criteri B.3, C.1 e C.2.

Soglia minima di sbarramento dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50** punti (anteriparametrazione) . Il concorrente sarà **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A tal fine si precisa che detto punteggio minimo dovrà essere raggiunto <u>prima della procedura di riparametrazione</u>, fermo restando quanto indicato in presenza di un'unica offerta ammessa.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si precisa che si terrà conto del punteggio ottenuto prima della riparametrazione.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica avverrà con applicazione della seguente formula:

a) Ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a basa di gara:

Pi = 20* (Ri/Rmax)

dove:

- · Pi = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-esima;
- · Ri = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima;
- \cdot Rmax = massimo ribasso offerto;

L'offerta economica dovrà essere inserita nella busta telematica "C". E' causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle buste telematiche "A" e "B".

PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

La somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi costituenti l'Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall'Offerta Economica determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno utilizzati *due decimali* arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5, comunque il punteggio non potrà essere superiore a quello stabilito. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere avrà valore quella più conveniente per la stazione appaltante.

Nel caso di punteggio complessivo pari si procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà totalizzato un punteggio più elevato nell'Offerta tecnica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno 23 giugno 2023, alle ore 9,00.

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica TuttoGare.

In particolare tramite la piattaforma ciascun concorrente potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i punteggi complessivi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica, almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati, con un preavviso di almeno 24 ore, ai concorrenti attraverso la piattaforma, ovvero mediante avviso pubblicato sulla piattaforma e sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'inversione procedimentale, facoltà di cui al combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell'art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti, e pertanto, nella prima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, già costituita secondo quanto al successivo punto 20, procederà all'apertura prima dell'offerta tecnica e successivamente di quella economica, seguendo la procedura descritta nei paragrafi a seguire.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice dell'offerta è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, laddove richiesto dallo stesso.

La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo istituzionale, la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La Commissione giudicatrice, in **seduta pubblica** virtuale, assistita dal Responsabile della CUC, procederà allo sblocco di tutte le offerte pervenute, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della regolarità formale dei documenti rinvenuti all'interno della predetta busta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuata l'apertura della busta dell'offerta tecnica di ciascuno dei concorrenti, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate, anche lavorando a distanza o da remoto, come previsto in caso di procedure telematiche dal comma 2 dell'art.77 del Codice, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.



La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione successivamente procederà in seduta attivata in modalità pubblica virtuale a registrare i punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche-tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e modalità descritte al punto 18.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, nella medesima seduta virtuale o in successiva, comunicherà la graduatoria provvisoria risultante dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica-tempo, proponendo alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione, al primo concorrente, sottoposta a riserva del buon esito della verifica della documentazione amministrativa di cui al successivo punto 21.1.

La Commissione giudicatrice qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica telematica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.1 APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SEGGIO DI GARA

Terminate le operazioni di cui al paragrafo precedente, il Seggio di gara istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, nella seduta pubblica virtuale in cui viene aperta l'offerta economica o in altra seduta pubblica, all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato.

Il Seggio di gara procederà in seduta pubblica virtuale allo svolgimento delle attività di seguito descritte per le offerte come sopra individuate:

- accederà all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta da esaminare, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- verificherà la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- -attiverà la procedura di soccorso istruttorio laddove necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

L'esito delle attività di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, verrà reso noto ai concorrenti unicamente mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale del Comune di Fano https://www.comune.fano.pu.it e tramite l'*area comunicazioni* della piattaforma ai sensi dell'art.76, comma 2-bis del Codice degli Appalti.

Non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell'esito delle verifiche in ordine al primo e secondo in graduatoria.

Il Seggio di gara, al termine delle operazioni, trasmetterà al RUP le risultanze delle verifiche espletate, ed ogni ulteriore documento per gli adempimenti conseguenziali di competenza.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso



disponibile dall'ANAC.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'Ente Committente, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, si procede al calcolo e alla verifica di anomalia solo se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ferma restando la possibilità della stazione appaltante, di valutare comunque la congruità di ogni offerta e, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione di valutazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone al Presidente del Seggio di gara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia sarà stilata la graduatoria definitiva di gara.

23) - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del Procedimento di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto al dirigente competente in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

Richiamate le precisazioni fatte ai sensi e per gli effetti dell'art 51 commi 2 e 3 del Codice e riportate a pagina 2 del presente disciplinare di gara, considerato il numero massimo di lotti assegnabili, la proposta di aggiudicazione, tenuto conto dei criteri oggettivi descritti nel presente disciplinare, potrebbe anche essere fatta nei confronti di un concorrente che non si trovi collocato al primo posto della graduatoria dello specifico lotto.

L'aggiudicazione diventa **efficace** ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo delle verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e del possesso dei requisiti, di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad es. ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo);
- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare **prima dell'aggiudicazione** le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della



presente procedura di aggiudicazione entro i termini indicati nella lettera di richiesta della stazione appaltante. Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà un ulteriore termine perentorio, decorsi infruttuosamente i quali, procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente.

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo della BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema della BDNCP presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi dicui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema della BDNCP e, nello specifico, nel FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data (ove prevista). Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

23.2. Stipulazione del Contratto di Accordo Quadro e del contratto Applicativo.

Nella descrizione che segue con il generico termine contratto si intende sia il contratto di Accordo quadro che il contratto di appalto applicativo. Laddove le previsioni sono specifiche per uno dei due contratti viene precisato. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del quale "L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (=sessanta) giorni". Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legge di cui sopra, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.



Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Come previsto nello schema di Accordo Quadro e al precedente paragrafo 10 l'aggiudicatario dovrà mantenere in essere la cauzione provvisoria per tutta la durata di validità dell'Accordo Quadro a garanzia dell'impegno di accettare e sottoscrivere il contratto applicativo derivante dall'accordo quadro stesso.

L'Accordo Quadro potrà essere stipulato anche nelle more del completamento delle verifiche dell'effettivo possesso, in capo all'Aggiudicatario, dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* e dei requisiti di ordine generale. In tal caso, l'Accordo Quadro sarà risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette verifiche, fermo restando che l'eventuale risoluzione avrà effetti solo nei confronti della Parte rispetto alla quale le verifiche summenzionate dessero esito negativo. Allo stesso modo, qualora il comune di Fano abbia la necessità di attivare un Contratto Applicativo prima della conclusione delle suddette verifiche potrà procedere alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza, previa redazione di apposito verbale, ovvero alla sottoscrizione del Contratto Applicativo, che, pertanto, sarà risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette verifiche.

Ai fini della stipula dell'Appalto Specifico, ai sensi dell'articolo 32, co. 10, lett. b), del Codice dei Contratti, non si applica il termina dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo 32 (stand still).

Prima della stipula del contratto applicativo, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettere B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 59 del Capitolato stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

- a) "omissis" (nel caso sia indicata la terna dei subappaltatori norma sospesa);
- b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta; [richiesta per il contratto applicativo]
- c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- c2) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta; [richiesto per il contratto applicativo]
- d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto, entro il termine di 15 giorni dalla lettera di richiesta;
- e) rimborso delle spese delle pubblicazioni, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,;
- f) pagamento delle spese contrattuali.



Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice di cui al precedente punto b);
- -della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto **c**) e della comunicazione ai sensi dell'art. 3 dellalegge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 di al precedente punto **c1**;
- del piano operativo di sicurezza (POS) di cui al punto c2;
- della polizza assicurativa se non immediatamente sanata, entro il termine indicato nella richiesta di sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto **f)** potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

Entro 6 mesi dalla conclusione de l contratto applicativo gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione:

1) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (art. 47 comma 3 DL 31 maggio 2021 n. 77, conv. In L. 29 luglio 2021, n. 108).

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte (art. 47 comma 3-bis DL 31 maggio 2021 n. 77, conv. In L. 29 luglio 2021, n. 108). L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Tenuto conto del parere del MIMS n. 1203/2022, per "conclusione del contratto" si intende il momento di stipula del contratto (art. 1326 c.c.).

- **23.3.** L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.
- 23.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

23.5 omissis.

23.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti ., la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni laddove previste, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.



23.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante atto pubblico in modalità elettronica.

23.8. Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa nonché le spese per le pubblicazioni ai sensi di legge anticipate dalla stazione appaltante del bando e degli avvisi degli esiti di gara, che si stimano in circa complessive per tutti i lotti in gara in euro 4.000,00 e che saranno ripartiti tra gli aggiudicatari dei vari lotti in proporzione al valore dei lotti aggiudicati.

Il contratto sarà stipulato con il Comune di Fano.

24. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet (URL) <u>www.giustizia-amministrativa.it</u> entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacv.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il RTI costituito da Compliance Officer (Mandataria) e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena & Morolabs S.r.l. - via Modda, n. 87 – 56021 Cascina (PI), codice fiscale e partita Iva n. 02214200509 — pec compliance.dpo@pec.it., referente dott.ssa Filomena Polito.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacita e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.



I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
- 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati e obbligatorio per le finalità sopra indicate.

La Dirigente (dott. ssa Immacolata Di Sauro) (firmato digitalmente)